

DELIBERA N. 44/00

ESCLUSIONE DELL'IMPRESA ELETTRICA F.LLI ELMI DI ELMI GIUSEPPE & C. S.N.C. DALL'ELENCO DELLE IMPRESE ELETTRICHE DISTRIBUTRICI AMMESSE ALL'INTEGRAZIONE TARIFFARIA DI CUI AI PROVVEDIMENTI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 18 GENNAIO 1967, N. 1157 E N. 1158

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 24 febbraio 2000,
- Visti:
 - i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
 - la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
 - l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - l'articolo 5, comma 2, lettera b), punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 6 giugno 1963, n. 1029 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'8 giugno 1963;

- i provvedimenti del CIP 18 gennaio 1967, n. 1157 e n. 1158, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 24 gennaio 1967, recanti, rispettivamente, la ammissione dell'Impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c., con sede legale in via Savignana n. 58, località Marnè, Comune di Grizzana Morandi, (Bologna) (di seguito: Impresa F.lli Elmi o Impresa elettrica), all'integrazione a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche e la classificazione dell'Impresa F.lli Elmi tra le imprese che distribuiscono energia prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali idroelettriche;
- il provvedimento del CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997 (di seguito: decreti del Ministro dell'industria), recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991, nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio, per gli anni 1992 e seguenti;
- Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, n. 834/98 del 10 aprile 1998, n. 836/98 del 14 aprile 1998 e n. 841/98 del 14 aprile 1998, con cui è stato disposto l'annullamento dei sopra richiamati decreti del Ministro dell'industria a fronte dei ricorsi proposti, rispettivamente, dalla Impresa Odoardo Zecca S.r.l. di Pescara, dalla Impresa F.lli Elmi e dall'Unione nazionale imprese elettriche minori (Uniem);
- Visti:
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 maggio 1998, n. 48/98, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 131 dell'8 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 48/98);
 - gli articoli 3 e 4 del Regolamento recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;
- Vista la nota della Cassa conguaglio del 18 febbraio 1998 (prot. n. RIS 90) e, in particolare, l'allegata "Relazione della visita presso l'Impresa F.lli Elmi", effettuata da personale della medesima il giorno 4 novembre 1997, su incarico conferito dal Comitato di gestione della Cassa conguaglio in data 20 ottobre 1997;

- Vista la documentazione acquisita dagli uffici dell'Autorità e, in particolare, la nota del Comune di Grizzana Morandi (Bologna) del 25 febbraio 1999 (prot. n.1515), trasmessa via telefax all'Autorità in data 26 febbraio 1999 (prot. Autorità n. 2442);
- Vista la Relazione, relativa al controllo tecnico effettuato dagli uffici dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, in data 12 maggio 1998;
- Visto:
 - il documento dell'Autorità "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale sul caso impresa elettrica F.lli Elmi Giuseppe & C. s.n.c." (PROT.AU/99/148) e l'allegata "Relazione tecnica per l'avvio di istruttoria formale sul caso Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c.";
- Viste:
 - la delibera dell'Autorità 7 luglio 1999, n. 95/99, recante avvio di istruttoria formale sul caso impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c. (di seguito: delibera n. 95/99);
 - la delibera dell'Autorità 11 novembre 1999, n. 173/99, recante proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale sul caso impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c. (di seguito: delibera n. 173/99);
- Considerato e ritenuto quanto segue:

1. Premessa

Con la deliberazione n. 48/98 l'Autorità ha proceduto alla determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione, da parte della Cassa conguaglio, delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Nella deliberazione in parola l'Autorità rinviava, quanto all'Impresa Elettrica F.lli Elmi, la determinazione delle suddette aliquote, per gli anni sopra indicati, all'esito dell'istruttoria conoscitiva della medesima Autorità, volta ad accertare il permanere delle condizioni che avrebbero giustificato l'erogazione delle integrazioni tariffarie stesse all'Impresa F.lli Elmi, ovvero il momento in cui queste sarebbero venute meno.

Tale determinazione dell'Autorità traeva fondamento dalla segnalazione della Cassa conguaglio, di cui alla nota del 18 febbraio 1998, (prot. n. RIS. 90), e dagli esiti della visita ispettiva presso l'Impresa F.lli Elmi, effettuata dal personale della Cassa conguaglio il giorno 4 novembre 1997 su incarico, del 22 ottobre 1997, del Comitato di gestione della stessa.

L'Autorità, nella medesima deliberazione n. 48/98, ha altresì disposto che la Cassa conguaglio sospendesse, in via cautelare, i pagamenti nei confronti dell'Impresa F.lli Elmi sino all'esito dell'istruttoria conoscitiva.

2. Svolgimento del procedimento

Nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva l'Ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità ha effettuato, in data 22 maggio 1998, un controllo tecnico presso la sede dell'Impresa F.lli Elmi. Nel corso di tale controllo è stata acquisita documentazione utile alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per l'erogazione delle integrazioni tariffarie.

Ulteriore documentazione è stata acquisita, in data 22 giugno 1998, presso la Direzione distribuzione Emilia Romagna dell'Enel Spa e dal Comune di Grizzana Morandi.

Con la delibera n. 95/99, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale sul caso in oggetto, assegnando alla Impresa F.lli Elmi il termine di trenta giorni, per la presentazione di memorie scritte e per la richiesta dell'audizione finale e fissando in sessanta giorni il termine per la chiusura dell'istruttoria. Entrambi i termini avrebbero avuto decorrenza dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa F.lli Elmi della delibera di avvio dell'istruttoria,

Nel termine assegnato, l'Impresa F.lli Elmi, con lettera raccomandata a.r. priva di data, anticipata via telefax in data 14 ottobre 1999 (prot. Autorità n. 011942), ha provveduto alla trasmissione all'Autorità di una memoria scritta (di seguito: memoria 14 ottobre 1999) e contestualmente a richiedere l'audizione finale.

Con la delibera n. 173/99, l'Autorità ha disposto la proroga del termine per la chiusura dell'istruttoria di ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della delibera medesima da parte dell'Impresa F.lli Elmi - avvenuto in data 28 gennaio 2000 - ritenendo l'opportunità di effettuare approfondimenti tecnici e normativi in ordine alle deduzioni svolte dall'Impresa F.lli Elmi nella sopra indicata memoria.

In data 16 febbraio 2000, presso la sede dell'Autorità, si è tenuta l'audizione finale.

3. Risultanze istruttorie

Dall'istruttoria conoscitiva svolta sono emersi i seguenti elementi in fatto:

- l'Impresa F.lli Elmi è risultata composta da: Giuseppe Elmi, Elsa Presi (coniuge di Giuseppe Elmi) e Manuela Elmi (figlia), titolari ognuno per 1/3 della compagine societaria;
- l'impianto di produzione dell'Impresa F.lli Elmi è costituito da una centrale idroelettrica ad acqua fluente, in asta alla stazione di pompaggio Enel di Suviana che, di conseguenza, ne vincola il funzionamento. L'impianto di generazione è costituito da due alternatori, rispettivamente, da 160 kW e 33 kW. L'impresa possiede anche un piccolo impianto elettrogeno da 80 kW, per le forniture di emergenza e per la fornitura di riserva all'Officina meccanica Elmi Giuseppe & C. S.r.l. (di seguito: Officina Elmi), la cui proprietà è dello stesso sig. Giuseppe Elmi, nella misura dell'1%, e della figlia Manuela Elmi, nella misura del 99%;
- nell'anno 1973 l'Officina Elmi ha sottoscritto con l'Enel Spa un contratto di integrazione di energia elettrica.;

- fino all'anno 1966, l'Impresa F.lli Elmi ha prodotto e distribuito energia elettrica a circa 300 utenti, in tre frazioni del Comune di Grizzana Morandi;
- successivamente a tale data, poiché la produzione di energia elettrica da parte dell'Impresa F.lli Elmi era divenuta insufficiente a coprire la domanda, tutte le utenze, eccezion fatta per Giuseppe Elmi per usi domestici, l'Officina Elmi per usi diversi e il Comune di Grizzana Morandi per una quota dell'illuminazione pubblica del territorio limitrofo alla centrale, venivano allacciate alla rete dell'Enel;
- il Comune di Grizzana Morandi è rimasto utente dell'Impresa F.lli Elmi fino al febbraio del 1987, secondo quanto risulta dalla nota del medesimo Comune, Ufficio gestione del territorio, in data 25 febbraio 1999 (prot. Autorità n. 231, dell'1 marzo 1999), trasmessa via telefax all'Autorità in data 26 febbraio 1999;
- in definitiva, a partire dal 1987, è venuta a cessare l'unica fornitura di energia elettrica riconducibile a soggetto diverso dalla sfera giuridica e patrimoniale dei soci dell'Impresa F.lli Elmi; configurandosi unicamente una fornitura a favore di soggetti (Officina Elmi e abitazione di Giuseppe Elmi) coincidenti con i soci dell'Impresa F.lli Elmi;
- l'Impresa F.lli Elmi ha, nel maggio dell'anno 1995, sottoscritto con l'Enel Spa, con decorrenza dal luglio del 1991, una convenzione per la cessione di eccedenze di produzione di energia elettrica;
- a partire dall'anno 1996, l'Impresa F.lli Elmi ha interrotto la produzione di energia idroelettrica, producendo energia unicamente a mezzo dell'impianto elettrogeno, per la fornitura di emergenza e di riserva dell'Officina F.lli Elmi.

L'istruttoria conoscitiva svolta ha evidenziato la fondatezza del dubbio in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per (l'iscrizione e) il mantenimento dell'iscrizione dell'Impresa F.lli Elmi nell'elenco delle imprese elettriche minori e, conseguentemente, per il riconoscimento del diritto alle integrazioni tariffarie previste a favore delle imprese elettriche minori, quanto meno a far data dal 28 febbraio 1987.

Tali dubbi, a ben vedere, non sono stati fugati dalle deduzioni svolte dall'Impresa F.lli Elmi nella memoria 14 ottobre 1999 e in sede di audizione finale.

In particolare, la Impresa F.lli Elmi ha svolto le seguenti argomentazioni:

- l'attività di distribuzione prescinderebbe dal numero di utenti serviti:
- i soggetti giuridici serviti (Officina Elmi e il sig. Giuseppe Elmi) sono soggetti giuridici dotati ciascuno di una “...*propria autonomia giuridica ed economica...*” e, in ogni caso, l'Enel, quale cessionario dell'energia elettrica prodotta nel periodo 1991-1996, sarebbe un ulteriore utente;
- “... *l'assoluta buona fede dell'Impresa F.lli Elmi e l'indiscutibile affidamento ingenerato e coltivato dall'Amministrazione*”, la quale non aveva mai contestato in precedenza, pur avendo conoscenza dei rapporti di utenza in essere, il venir meno delle condizioni per la qualificazione di impresa elettrica minore, anzi avendo continuato a svolgere le attività istruttorie per la determinazione dell'integrazione tariffaria a favore dell'Impresa F.lli Elmi.

4. Valutazione giuridica

E' opportuno precisare che l'intervento dell'Autorità nella fattispecie all'esame trova fondamento nel combinato disposto dell'articolo 2, commi 14 e 32, della legge n. 481/95, in base al quale devono intendersi trasferite all'Autorità tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni e, tra tali funzioni, con le specificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, della legge n. 481/95, quelle di competenza del soppresso CIP in materia di energia elettrica e gas.

Nell'esercizio di tali funzioni, l'Autorità ha avviato l'istruttoria conoscitiva prima, e l'istruttoria formale poi, nei confronti dell'Impresa F.lli Elmi.

Preliminarmente, si ricostruisce il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame.

Con il provvedimento del 29 agosto 1961, n. 941 (capitolo X, paragrafo 1), il CIP istituiva il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche (di seguito: Fondo di compensazione), al fine di *“erogare alle imprese elettriche le integrazioni che saranno riconosciute necessarie [...] per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate”*.

Ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di nazionalizzazione del servizio elettrico ed istituzione dell'Enel, a mente del quale *“non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno”*, l'Impresa F.lli Elmi è stata esonerata dal trasferimento all'Enel.

Con il provvedimento CIP 18 gennaio 1967, n.1157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 24 gennaio 1967, l'Impresa F.lli Elmi viene ammessa all'integrazione a carico del Fondo di compensazione, al pari di altre *“...cinquantanove imprese elettriche distributrici non trasferite all'Enel, che hanno venduto energia elettrica all'utenza diretta nel 1965 e che hanno presentato la prescritta domanda”*.

Il provvedimento CIP da ultimo citato attribuisce il diritto all'integrazione tariffaria alle imprese elettriche che svolgano una attività di distribuzione. Tale condizione è, altresì, ribadita dal provvedimento CIP 18 gennaio 1967 n.1158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 24 gennaio 1967, dove è previsto che, al fine dell'ottenimento dell'integrazione tariffaria a carico del Fondo di compensazione, le imprese elettriche (cosidette minori) debbano presentare *“...documentazione dimostrativa dei quantitativi [...] di energia venduta a terzi”*.

Con il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987, alla Cassa conguaglio è stato attribuito il compito di svolgere l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. Oggetto dell'istruttoria è l'accertamento degli scostamenti tra introiti tariffari e costo dell'esercizio elettrico sulla base *“...della verifica della situazione produttiva, di quella della rete di distribuzione, nonché degli investimenti e degli ammortamenti”*.

L'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, (rubricato “*Norme per le imprese elettriche minori*”), ribadisce che le integrazioni tariffarie siano corrisposte alle imprese produttrici e distributrici.

Dal quadro normativo così definito emerge che, ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa elettrica minore e del diritto alle integrazioni tariffarie sia necessario lo svolgimento dell'attività di produzione e dell'attività di distribuzione di energia elettrica.

Nel caso di specie, tale condizione è risultata mancante.

Quanto all'attività di produzione, l'Impresa F.lli Elmi ha cessato di produrre dal 1996, come emerge dalla documentazione acquisita e come, peraltro, espressamente riconosciuto dall'Impresa elettrica.

Quanto all'attività di distribuzione, sin dal 1987 l'Impresa F.lli Elmi ha servito gli utenti “Officina Elmi” e “sig. Giuseppe Elmi”, i quali, pur configurandosi come soggetti giuridici formalmente diversi dall'Impresa elettrica, coincidendo di fatto con i soci della medesima, determinano un rapporto di controllo sull'Impresa, tale da rendere del tutto “di facciata” il rapporto di utenza. In definitiva, non di rapporto di utenza si tratta ma di una situazione inquadrabile nella fattispecie dell'autoproduzione per autoconsumo, ora definita dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.

Del tutto inconferenti appaiono, pertanto, le deduzioni al riguardo svolte dall'Impresa F.lli Elmi né, d'altra parte, potrebbe mai essere riconosciuta l'Enel Spa – con la quale l'Impresa elettrica ha sottoscritto una convenzione per la cessione di eccedenze per il periodo 1991-1995 - come “*ulteriore utente*”, dal momento che il rapporto con essa instaurato in alcun modo può configurarsi come *di utenza*, non ricorrendo la prestazione del servizio di distribuzione da parte dell'Impresa elettrica.

Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e dalla valutazione sopra svolta risulta evidente che nel caso dell'Impresa F.lli Elmi siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata ai fini della inclusione della medesima impresa nell'elenco delle imprese elettriche distributrici ammesse all'integrazione tariffaria; ciò non di meno, non può non riconoscersi la buona fede dell'Impresa F.lli Elmi e l'affidamento ingenerato dalla condotta dell'Amministrazione, la quale ha continuato a svolgere le attività istruttorie funzionali alla determinazione delle aliquote, ai fini della corresponsione dell'integrazione tariffaria anche con riferimento all'Impresa F.lli Elmi, anzi determinandole, in via definitiva per 1991, e a titolo di acconto per gli anni fino al 1995, con i decreti del Ministro dell'industria sopra richiamati.

- Su proposta del prof. Sergio Garribba, nella sua posizione di Relatore designato nell'istruttoria formale di cui alla delibera n. 95/99,

DELIBERA

- Di escludere l'Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C., con sede in via Savignana n. 58, località Marnè, Comune di Grizzana Morandi, (Bologna) dall'elenco delle imprese elettriche distributrici ammesse all'integrazione tariffaria, di cui ai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 18 gennaio 1967, n.

1157 e n. 1158, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 24 gennaio 1967.

- Di comunicare la presente delibera alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli adempimenti conseguenti all'esclusione e all'Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C.
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481.